



Decreto Dirigenziale n. 154 del 06/06/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA C.S.C. S.A.S. DI CAROTENUTO GENNARO E C., CON SEDE LEGALE IN CASANDRINO ALLA VIA NAPOLI, 224 ED OPERATIVA IN CASANDRINO ALLA VIA PIETRO BORSELLINO, (GIA' VIA NAPOLI) N. 228, CON ATTIVITA' DI CARPENTERIA METALLICA, STAMPI METALLICI ED AFFINI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **C.S.C. s.a.s. di Carotenuto Gennaro e C., con sede legale in Casandrino alla via Napoli 224 ed operativa in Casandrino alla via P. Borsellino (già via Napoli), n.228**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 per l'attività di “Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 Kg” e smerigliatura con elettroerosione;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 26/07/2011 con prot. n.584159, ai sensi del D.lgs.152/06, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 02/12/2011 e terminata il 20/03/2012, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. il Comune, con nota prot. 10119/11/R del 24/11/2011, ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico;
 - a.2. l'A.R.P.A.C, con nota prot. gen.43663 dell'1/12/2011, ha chiesto integrazioni tecniche;
 - a.3. l'Amministrazione procedente ha chiesto chiarimenti per la fase di smerigliatura e di fornire, per le fasi di fonderia ed elettroerosione, in modo disgiunto, i valori di portata e i rispettivi inquinanti nonché la scheda riepilogativa delle emissioni prodotte;
 - a.4. la Società, con nota acquisita agli atti prot.n.79153 del 01/02/2012, ha trasmesso relazione tecnica integrativa sul ciclo produttivo che prevede la rinuncia alla fase di smerigliatura e scheda riassuntiva dei nuovi valori di emissione;
 - a.5. la Provincia, con nota prot. gen. 28854 del 14/03/2012, ha espresso parere favorevole;
 - a.6. l'A.S.L., con nota prot. 1606/B/R del 19/03/2012, ha espresso parere favorevole igieni-co-sanitario;
 - a.7. l'Amministrazione procedente ha assegnato all'ARPAC un termine di 20 gg. per esprimere il proprio parere;

CONSIDERATO

- a. che è trascorso il tempo concesso all'ARPAC per esprimere il proprio parere senza che la stessa abbia manifestato la propria volontà, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito il suo assenso;
- b. che dalla relazione tecnica agli atti con Prot. n. 79153 dell' 01/02/12 risulta che i valori delle emissioni previsti rispettano i limiti di cui all'All.1, parte V del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto "considerato", lo stabilimento sito **in Casandrino**, gestito dalla **C.S.C. s.a.s. di Carotenuto Gennaro e C.**, per l'attività di "Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 Kg" e smerigliatura con elettroerosione;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di per l'attività di "Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 Kg" e smerigliatura con elettroerosione, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Casandrino, alla via P. Borsellino (già via Napoli), 228**, gestito dalla **C.S.C. s.a.s. di Carotenuto Gennaro e C.**, con sede legale in **Casandrino, alla via Napoli, 224**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONI E mg/Nmc	PORTATA A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Forno di fusione a muffola Elettroerosione	Polveri metalli- che Rame Sox NOx	1,2 1,5 200 50	6.500	---- ----- ----- -----	Prefiltri + carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione agli atti con prot. n.79153 del 01/02/2012;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;

- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio del nuovo camino, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in recipienti idonei in un'area dedicata dello stabilimento provvista di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **C.S.C. s.a.s. di Carotenuto Gennaro e C., con sede legale in Casandrino alla via Napoli 224 ed operativa in Casandrino alla via P. Borsellino (già via Napoli), n.228;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Casandrino**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2/Nord e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi